



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 60 DEL 29-05-2020

OGGETTO:
RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI CUI ALLA
CIRCOLARE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI NUM. 1300 DEL 23.04.2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 17:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	A
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Alessandra Secondari

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19);

VISTI i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del corona virus;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21.02.2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 15.05.2019 relativa all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2018;

VISTO l'art. 107, comma 2, del DL n. 18/2020, come convertito in legge, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione consiliare del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 444/1995, gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui;
- ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001, gli enti locali possono rinegoziare i mutui in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti locali stessi;
- ai sensi dell'art. 62, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni;
- ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 190/2014, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento;

VISTA la Circolare della CDP n.1300 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto la "rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni";

VISTO l'art. 113 del DL n. 34/2020, che ha disposto che le rinegoziazioni dei mutui nel 2020 possano essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante deliberazione della Giunta comunale;

PRESO ATTO che la circolare CDP n. 1300/2020 ha definito le seguenti indicazioni:

1) non possono essere rinegoziati i prestiti, intestati agli enti beneficiari, che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti

adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

- concessi in base a leggi speciali;

2) possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "prestiti originari") intestati agli enti beneficiari, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili; b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'ente beneficiario; c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

3) i prestiti oggetto della rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:

i. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;

ii. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai prestiti originari ("tasso di interesse ante rinegoziazione");

iii. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati (di seguito "tasso di interesse fisso post rinegoziazione");

iv. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento cosiddetto "alla francese");

v. scadenza del prestito rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;

vi. tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del tassi di interesse fisso post rinegoziazione;

vii. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL;

viii. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (ix);

ix. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (ix), ovvero del recesso di cui al precedente punto (viii), ai prestiti rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i prestiti originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun prestito originario;

x. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. i rapporti rinegoziati (limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi: a) mancato o ritardato pagamento di

qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;

b) destinazione del prestito rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo prestito originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;

c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.

d) le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali, ai sensi della circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;

xi. disciplina (i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui prestiti rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (ii) della riduzione (consentita sui prestiti rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali, ai sensi della circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;

3) i prestiti rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi prestiti originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;

- dai vigenti contratti, per i relativi prestiti originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.

CONSIDERATO che, secondo le istruzioni contenute nella circolare CDP n. 1300/2020, il Comune tramite il responsabile del Settore economico-finanziario, quale soggetto abilitato a rappresentarlo e munito di idonei poteri:

- durante il periodo di adesione (dal 6 maggio al 27 maggio 2020), può prendere visione sul sito internet www.cdp.it dell'elenco messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti dei prestiti rinegoziabili, accettando le condizioni proposte;

- entro il termine perentorio del 3 giugno 2020, deve trasmettere, tramite il sito internet www.cdp.it, la documentazione, firmata digitalmente, necessaria per il perfezionamento della rinegoziazione, costituita da:

a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari, l'elenco dei prestiti oggetto di rinegoziazione e il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341 C.C.;

b) la determinazione a contrattare, nella quale sono indicati gli estremi della delibera di Giunta comunale che approva la rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;

d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa sulla riservatezza dei dati, completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore del contratto;

e) entro il termine perentorio del 30 luglio 2020, pena la risoluzione del contratto di rinegoziazione, le delegazioni di pagamento originali relative a ciascun prestito rinegoziato complete delle relate di notifica al tesoriere dell'ente;

CONSIDERATO altresì che il perfezionamento del contratto avviene, ai sensi del paragrafo 1 punto 1.3 parte seconda della circolare CDP n. 1300/2020, tramite trasmissione via PEC entro il 19 giugno 2020 da parte della Cassa depositi e prestiti Spa all'Ente della proposta contrattuale e del relativo elenco prestiti controfirmati digitalmente;

VISTO che i prestiti da rinegoziare sono quelli indicati nell'elenco di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che la rinegoziazione proposta dalla Cassa depositi e prestiti con la circolare n. 1300/2020 viene attuata secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse fisso post rinegoziazione;

VISTI i fattori di sconto utilizzati dalla Cassa depositi e prestiti per applicare il principio dell'equivalenza finanziaria sopra indicato (allegato B alla presente deliberazione);

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus sta pesando negativamente sul bilancio del Comune, in termini di minori entrate e maggiori spese correnti, sia sul fronte della gestione di competenza che su quello della gestione di cassa;

RITENUTO di manifestare la volontà di aderire alla proposta offerta da Cassa Depositi e Prestiti articolando la rinegoziazione con opzione per le decorrenze dei mutui come sopra indicati portandone la scadenza al 31/12/2043, in base alla vita residui degli stessi;

VISTO l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'art. 57, comma 1-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

PRESO ATTO che, anche dopo la rinegoziazione dei mutui di cui alla presente deliberazione, viene rispettato il limite indicato dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE

- il fine che si intende perseguire con l'operazione di rinegoziazione dei mutui in esame è di stabilizzare il costo del debito e liberare risorse che potranno essere utilizzate per la copertura di spese correnti, nonché a salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali minori entrate e maggiori spese;
- con la presente deliberazione l'Ente è chiamato ad incidere sul proprio monte mutui come indicato nella tabella di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

DATO ATTO che le minori uscite conseguenti alla rinegoziazione in esame saranno inserite nelle prossime variazioni di bilancio;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'Organo di revisione in data odierna ed allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

VISTO il seguente parere espresso sulla proposta della presente deliberazione:

- sulla regolarità tecnico-contabile, espresso dal responsabile del Settore Bilancio Programmazione Tributi Economato Risorse umane (dott. Giuliano Barboni): parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di autorizzare la rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione alle condizioni rese note dalla Cassa depositi e prestiti SPA mediante Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020, pubblicata sul sito www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

3) di demandare al responsabile del Settore economico-finanziario del Comune tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP, con capacità contrattuale di impegnare l'Ente;

4) di prendere atto che il responsabile Settore economico-finanziario del Comune ha dichiarato di non essere in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

5) di approvare che il debito residuo dei prestiti rinegoziati è il debito residuo rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

6) di approvare che ciascun prestito rinegoziato abbia come data di scadenza il 31/12/2043, come indicato in relazione a ciascuno di essi nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

7) di prendere atto dei fattori di sconto utilizzati dalla Cassa depositi e prestiti per applicare il principio dell'equivalenza finanziaria sopra indicato (allegato B alla presente deliberazione);

8) di prendere atto che il Comune dovrà corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti originari;

9) di prendere atto che il Comune dovrà corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse post rinegoziazione (nuovo tasso) applicabile a ciascun prestito rinegoziato;

10) di approvare che l'ammortamento dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla data di scadenza, secondo le modalità previste dal contratto di rinegoziazione (ammortamento cosiddetto "alla francese");

11) di approvare i tassi di interesse post rinegoziazione applicati ai prestiti rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun prestito originario, nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

12) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. n. 267/2000;

13) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";

14) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125

del D.Lgs. n. 267/2000;

15) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 29-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 29-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 01-06-2020

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 01-06-2020

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-05-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili